

INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION

Legge Regionale 24 maggio 2007, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 011 DEL 24 MAGGIO 2018

Oggetto: **DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DELL'IVAT AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO UE/679/2016**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

◇ visti:

→ la legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 “*Nuova disciplina dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition*” (IVAT)” e successive modificazioni ed integrazioni;

→ lo “*Statuto dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition*” di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 in data 20 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 in data 17 aprile 2014;

→ il “*Regolamento per la finanza e per la contabilità dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition*”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 08 agosto 2012;

◇ verificato che:

→ la legge regionale n. 10/2007 affida al Presidente il ruolo di direzione politico amministrativa dell’IVAT, le cui funzioni sono meglio precisate all’art. 3 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”

→ la medesima legge regionale n. 10/2007, all’articolo 5, comma 2bis, prevede che “il consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può nominare, su proposta del presidente un direttore avente i requisiti di professionalità di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 22/2010, al quale sono affidate, con incarico di durata quadriennale, la gestione e la responsabilità di funzionamento dell’IVAT. Al direttore sono delegabili tutti gli adempimenti che non siano riservati agli altri organi dell’IVAT, in particolare quelli correlati all’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4 e 16 della legge regionale n. 22/2010”;

→ il Consiglio di Amministrazione dell’IVAT ha formalmente conferito con deliberazione n. 4 in data 24 gennaio 2017 l’incarico di Direttore dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition per il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2019;

◇ richiamate:

→ la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 in data 28 dicembre 2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione dell’Institut per l’esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020, con attribuzione al Direttore delle quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati del bilancio di cassa 2018;

→ la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 in data 05 aprile 2018 con la quale si sono apportate variazioni al bilancio di previsione dell’Institut per l’esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020;

→ le determinazioni del Presidente n. 001 in data 23 gennaio 2018 e n. 008 in data 08 maggio 2018, con le quali si sono disposti prelievi dal fondo di riserva al fine di istituire e finanziare alcuni capitoli del bilancio di previsione dell'Institut per l'esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020;

◇ premesso che:

→ il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

→ il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

→ le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assumere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di risolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

◇ considerato che :

→ con Determinazione del Direttore dell'IVAT n° 112 in data 24 maggio 2018 veniva:

- approvata l'acquisizione attraverso le procedure offerte dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di un servizio di supporto all'implementazione del nuovo Regolamento europeo in tema di Privacy (GDPR) con assunzione del ruolo di Responsabile dei dati personali (RDP) dell'IVAT per l'intero esercizio 2018;

- affidato alla ditta SER.VAL. S.r.l. – Servizi Valle d'Aosta – avente sede in Aosta, Piazza Mazzini n. 4, l'incarico per lo svolgimento dei servizi indicati per un costo complessivo a corpo quantificato in 840,00€ oltre all'IVA di legge in regime di Split payment;

→ la ditta SER.VAL. S.r.l. accettando l'incarico ha di fatto accolto la proposta di svolgere il ruolo di Responsabile dei dati personali (RDP) dell'IVAT con decorrenza immediata e scadenza fissata al 31 dicembre 2018;

◇ sentiti i responsabili della ditta SER.VAL. S.r.l. i quali hanno dichiarato che in conseguenza dell'incarico ricevuto il ruolo di Responsabile dei dati personali (RDP) dell'IVAT verrà assunto dal Sig. Riccardo Varvello nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta SER.VAL. S.r.l. – Servizi Valle d'Aosta – avente sede in Aosta, Piazza Mazzini n. 4;

◇ rilevato che il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni che attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'IVAT:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

c) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione

◇ rilevato che l'assunzione del presente atto non comporta spese dirette a carico del bilancio dell'IVAT;

DETERMINA

1. di designare il Sig. Riccardo Varvello nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta SER.VAL. S.r.l. – Servizi Valle d'Aosta – avente sede in Aosta, Piazza Mazzini n. 4 - quale Responsabile dei dati personali (RPD) per conto dell'IVAT;
2. di stabilire che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili sul sito dell'IVAT nella sezione amministrazione trasparente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
3. di pubblicare la presente determinazione all'albo dell'Institut per quindici giorni consecutivi, in analogia con quanto previsto per gli altri atti degli organi istituzionali dall'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

